MODIFICA ALL'ART. 275 BIS C.P.P.

La disposizione riguarda l'applicazione del cd. "braccialetto elettronico", e cioè una procedura di controllo mediante mezzi elettronici che il giudice dispone in caso di concessione degli arresti domiciliari a meno che, valutato le esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto, ne escluda la necessità. L'uso del braccialetto elettronico è subordinato però alla accertata disponibilità della polizia giudiziaria.

Modifiche al Testo Unico in materia di stupefacenti (D.P.R. 309/'90)

Viene modificato l'art. 73 co. 5, cioè l'ipotesi di cessione di sostanze stupefacenti (e le altre condotte descritte all'art. 73, offerta, vendita, coltivazione ecc.) che, per le modalità e le circostanze dell'azione ovvero per la qualità o quantità delle sostanze stupefacenti, viene considerata di lieve entità: in particolare viene modificato il trattamento sanzionatorio in senso più favorevole, abbassando il massimo edittale da 6 anni a 5 anni, mentre resta fissato in anni uno il minimo di pena (con multa invariata da euro 3.000 a euro 26.000). Ma soprattutto l'ipotesi attenuata diventa titolo autonomo di reato, sottratto al giudizio di comparazione con altre circostanze in specie aggravanti, che poteva comportare maggior gravità del trattamento sanzionatorio. La configurazione dell'ipotesi attenuata come titolo autonomo riduce anche i termini di prescrizione.

La modifica dovrebbe servire, nella ratio del legislatore, a ridurre il sovraffollamento carcerario, con riferimento in particolare alle condotte di piccolo spaccio poste in essere da assuntori di sostanze, anche se il limite della pena edittale consente ancora l'applicazione della misura cautelare carceraria.

N.B. Durante l'iter di conversione del decreto n. 146/2013 la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 73 T.U. stup. come modificato dalla legge Fini-Giovanardi (D.L. n. 272/2005 convertito nella Legge 49/2006) per eccesso di delega ai sensi dell'art. 77 Cost., ripristinando la disciplina prevista dalla Legge 162/'90 (cd. Jervolino-Vassalli) e quindi la distinzione tra droghe leggere e pesanti nonché il precedente trattamento sanzionatorio, con delicati problemi di diritto intertemporale.

N.B. Risulta modificato anche l'art. 19 co.5 in materia di processo minorile (DPR 448/1988), nel senso che ai fini della determinazione della pena per l'applicazione delle misure cautelari si deve tenere conto della diminuente dell'età, ad eccezione che nei delitti di cui all'art. 73 co.5 T.U. stupefacenti, al fine di salvaguardare la possibilità di applicare misure cautelari. La nuova previsione appare di dubbia costituzionalità, creando una situazione di sfavore in base al mero titolo di reato, che peraltro punisce fatti di lieve entità.

Modifica dell'art. 94: viene abrogato il 5 comma, che prevedeva il divieto di concedere l'affidamento terapeutico al servizio sociale dopo la seconda volta. La modifica cerca di favorire comunque il recupero di persone tossicodipendenti, più esposte all'insuccesso della misura alternativa per effetto della fragilità della loro condizione

Istituzione del Garante nazionale dei Detenuti

E' istituito presso il Ministero di Giustizia il Garante delle persone detenute o private della libertà personale, anche a seguito di ratifica del Protocollo addizionale alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura e i trattamenti inumani e degradanti avvenuta con L. 9 novembre 2012 n.195, che impone ad ogni stato membro di dotarsi di un organo di vigilanza, anche se con caratteristiche di indipendenza dal potere politico ben diverse da quelle delineate nella nuova normativa.

Il Garante è costituito da un collegio di tre membri, tra cui un Presidente, che restano in carica cinque anni, non prorogabili, scelti tra persone che assicurano indipendenza e competenza nelle discipline afferenti la tutela dei diritti umani e che non possono ricoprire cariche elettive, istituzionali o di partito.

La nomina, a seguito di modifica intervenuta in sede di conversione del D.L. n. 146, avviene con decreto del Presidente della Repubblica. L'Ufficio si avvale di risorse messe a disposizione dal Ministero di Giustizia, compreso il personale, ed è previsto un successivo regolamento per disciplinare struttura e composizione dell'ufficio del Garante.

Il Garante nazionale si coordinerà con i Garanti territoriali già istituiti e svolgerà funzioni di vigilanza su tutti i luoghi dove si trovano persone private della libertà personale, senza autorizzazione, ivi compresi i CIE, Centri di identificazione ed espulsione. Potrà consultare, con il consenso dell'interessato, i fascicoli personali, e richiedere informazioni alle amministrazioni interessate, nonché richiedere al magistrato di sorveglianza un ordine di esibizione in caso di mancata risposta da parte dell'amministrazione, formulare raccomandazioni in caso di accertate violazioni alle norme dell'ordinamento ovvero accertata la fondatezza dei reclami proposti ai sensi dell'art. 35 O.P. e presenta a Camera e Senato e ai Ministeri dell'Interno e di Giustizia una relazione annuale sull'attività svolta.

Modifiche del Sistema Penitenziario in tema di Tutela dei Diritti dei Detenuti

Viene modificato l'art. 35 O.P. inserendo anche i Garanti territoriali tra i destinatari dei reclami "generici" dei detenuti.

Viene introdotto l'art. 35 bis, che disciplina la decisione del magistrato di sorveglianza in sede giurisdizionale sui reclami dei detenuti concernenti le condizioni di esercizio del potere disciplinare la costituzione e la competenza dell'organo disciplinare, la contestazione degli addebiti e la facoltà di discolpa (art. 69 co.6 lett.a) O.P.; inoltre decide sui reclami relativi all'inosservanza da parte dell'amministrazione di disposizioni previste dal regolamento, da cui derivi al detenuto o all'internato un attuale e grave pregiudizio all'esercizio dei diritti, secondo quanto previsto dall'art. 69 co.6 lett. B) dell'ordinamento penitenziario, anch' esso modificato dalla normativa in esame.

In materia disciplinare il termine per il reclamo è sempre di 10 giorni dalla comunicazione del provvedimento.

In caso di accoglimento il magistrato di sorveglianza annulla le decisioni.

Nel caso di reclamo contro atti ritenuti pregiudizievoli è previsto che il magistrato ordini all'amministrazione interessata di porre rimedio alla accertata sussistenza con provvedimento ricorribile per cassazione solo per violazione di legge.

In caso di mancata esecuzione del provvedimento l'interessato o il difensore munito di procura speciale possono chiedere l'ottemperanza al magistrato di sorveglianza che ha emesso il provvedimento, che può ordinarla indicando modalità e tempi di adempimento. Può nominare anche un commissario ad acta .

Il procedimento relativo al reclamo si svolge in camera di consiglio con maggiori garanzie rispetto alla precedente formulazione, essendo previsto lo schema procedimentale tipico previsto per il procedimento di sorveglianza ai sensi egli art. 666 e 678 cpp e l'amministrazione interessata, avvisata della data di udienza, ha diritto di comparire o di trasmettere osservazioni e richieste

Semplificazione della trattazione di alcune materie davanti alla Magistratura di Sorveglianza

Rispetto al passato, il Tribunale di Sorveglianza e il magistrato di sorveglianza, in alcune materie di competenza (come la conversione di pene pecuniarie, remissione del debito, esecuzione della semidetenzione e della libertà controllata per il magistrato di sorveglianza, la riabilitazione e la valutazione sull'esito dell'affidamento in prova per il Tribunale) possono emettere senza contraddittorio il provvedimento, che può essere opposto dall'interessato, ed in questo caso si instaura il procedimento camerale nel contraddittorio delle parti.

La semplificazione intende riservare la pienezza del contraddittorio alle questioni più afferenti ai diritti fondamentali, mentre il ricorso alla procedura più spedita prevista dall'art. 667 co. 4 cpp dovrebbe bilanciare il maggior carico di lavoro che grava sugli uffici di sorveglianza con le modifiche apportate dalla nuova normativa.

Viene modificato l'art. 51 bis dell'Ordinamento penitenziario, nel senso che in caso di sopravvenienza di un nuovo titolo di detenzione la prosecuzione della misura alternativa in corso sia affidata al magistrato di sorveglianza, mentre il Tribunale verrà investito solo in caso di reclamo.

Infine, la nuova normativa interviene sulla disciplina delle deroghe alle prescrizioni applicate ai condannati sottoposti a misura alternativa, che spesso pesano sul carico di lavoro della magistratura di sorveglianza, a volte per modifiche di scarsa rilevanza.

L'art. 47 co. 8 dell'Ordinamento penitenziario, come modificato, prevede che le deroghe temporanee alle prescrizioni sono autorizzate, su proposta del direttore dell'ufficio di esecuzione penale esterna, dal magistrato di sorveglianza anche in forma orale in caso di urgenza.

Modifica alla Disciplina dell'Affidamento in Prova al Servizio Sociale "ordinario" art. 47 Legge 354/75

Accanto alla previsione del limite di pena stabilito in anni 3 di reclusione, anche come pena residua, per accedere alla misura alternativa, è introdotta la possibilità di ottenere il beneficio anche quando il limite di pena, anche residua, è pari ad anni 4, tutte le volte in cui è possibile valutare positivamente la condotta tenuta dal condannato nell'anno precedente, a prescindere dal fatto che il periodo sia decorso in espiazione di pena detentiva, in misura cautelare o in libertà.

Al fine di incentivare il ricorso all'affidamento in prova si prevede l'attribuzione al magistrato di sorveglianza della potestà di applicare in via d'urgenza l'affidamento in prova al servizio sociale, quando sussiste un grave pregiudizio nel protrarsi dello stato di detenzione e non sussiste pericolo di fuga, salva la decisione del Tribunale di Sorveglianza.

CONTROLLI DURANTE LO SVOLGIMENTO DELLA DETENZIONE DOMICILIARE

Si introduce un apposito articolo nell'Ordinamento penitenziario, l'art. 58quater, che prevede che il magistrato di sorveglianza o il tribunale possano prescrivere procedure di controllo anche mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici , sempre che siano nella disponibilità delle forze dell'ordine (così come si è visto per i controlli durante la misura cautelare degli arresti domiciliari)

LIBERAZIONE ANTICIPATA SPECIALE

Per due anni dall'entrata in vigore del decreto è previsto che la detrazione di pena concessa con la liberazione anticipata prevista dall'art.54 della Legge 26 luglio 1975 n. 354 è pari a settantacinque giorni per ogni semestre di pena scontata, in caso di buona condotta (e non più 45 giorni). La norma, di durata temporanea, dovrebbe incidere, in realtà in misura modesta, sul sovraffollamento. In sede di conversione del decreto sono stati esclusi dal beneficio, pure ancorato nel decreto a requisiti più stringenti, i condannati per i reati ricompresi nell'art.4bis O.P., cioè quelli di maggior allarme sociale, creando una denunciata, per alcuni, disparità di trattamento.

E' altresì previsto che ai condannati che, a decorrere dal 1 gennaio 2010, abbiano già usufruito del beneficio, venga riconosciuto per ogni semestre la maggior detrazione di gg. 30, purché nel corso dell'esecuzione successivamente alla concessione del beneficio abbiano continuato a dare prova di partecipazione all'opera di rieducazione. La competenza è sempre del magistrato di sorveglianza.

Esecuzione presso il Domicilio delle Pene Detentivo non superiori a 18 mesi

Si stabilizza la misura che consente di scontare presso il domicilio la pena detentiva non superiore a 18 mesi, che altrimenti non sarebbe stata più applicabile dal 1 gennaio 2014. La speciale previsione era stata introdotta con la L. n. 199 /2010 (che limitava la pena ad un anno, poi portata a mesi 18 mesi dal Decreto-Legge n. 211 del 2011 convertito nella Legge n. 9/2012). Per domicilio deve intendersi l'abitazione o altro luogo pubblico o privato di cura, assistenza o accoglienza.

Modifiche al Testo Unico in materia di Immigrazione

L'intervento riguarda la disciplina della espulsione quale sanzione alternativa alla detenzione, applicabile ai detenuti cittadini di Stati non appartenenti all' Unione Europea. In realtà trattasi di misura che non ha le caratteristiche proprie della misura alternativa, essendo attivabile d'ufficio, senza consenso dell'interessato e senza valutazione di merito. Può essere utile strumento di deflazione carceraria.

La modifica riguarda l'art. 16 co.5 Decreto Legislativo n. 286/1998. E' prevista una procedura finalizzata alla compiuta identificazione dello straniero sin dall'arresto, al fine di agevolare la decisione dell'autorità giudiziaria e rendere possibile l'espulsione, che ha come presupposto la corretta identificazione dello straniero, accertamento spesso non semplice anche per la mancata collaborazione dei paesi di provenienza. Ciò dovrebbe evitare che le procedure di identificazione si svolgano nei CIE.

Si estende l'area applicativa della sanzione, che prevede appunto l'espulsione per i detenuti stranieri non appartenenti all'UE quando la pena residua è pari o inferiore ad anni 2 di reclusione, anche ai delitti meno gravi previsti dal Testo Unico in materia di immigrazione e ai delitti di rapina aggravata ed estorsione aggravata. Viene risolta la questione, molto controversa in giurisprudenza, sulla possibilità di disporre l'espulsione, dopo aver sciolto il cumulo delle pene, nel caso di presenza di titoli di reato ostativi. Anche in questi casi sarà possibile disporre l'espulsione, con aumento dell'utilizzo di questo strumento normativo.

SGRAVI FISCALI PER DATORI DI LAVORO CHE ASSUMONO DETENUTI

E' previsto il differimento di 6 mesi per l'adozione dei decreti interministeriali recanti le misure per le agevolazioni fiscali e contributive a favore delle imprese e delle cooperative che offrono occasioni di lavoro ai detenuti.